



**Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti**
Ufficio circondariale marittimo – Guardia costiera
Palinuro

ORDINANZA n° 23/2009

Il Capo del circondario marittimo di Palinuro:

- VISTE le proprie Ordinanze n°15/2005, in data 31/05/2005 e n°64/2007, in data 07/11/2007, entrambe relative alla disciplina del bunkeraggio nei porti del circondario marittimo di Palinuro;
- VISTI la Circolare n°16 prot. DEM/3/1823, in data 18/07/2002 del Ministero dei trasporti, relativa alla disciplina del bunkeraggio nei porti marittimi, nonché il parere della Commissione locale ex articolo 48 reg. nav. mar., espresso in data 17/07/2007;
- RITENUTO necessario aggiornare le predette Ordinanze, emanando un unico provvedimento generale allo scopo di ottimizzare la disciplina in parola, assicurando una più diretta ed efficace informazione agli addetti alle operazioni di bunkeraggio e all'utenza portuale in genere;
- VISTI gli articoli 17, 30, 66, 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 60 del relativo regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

È approvato e reso esecutivo l'annesso "Regolamento delle operazioni di bunkeraggio alle navi nei porti del circondario marittimo di Palinuro", che entra in vigore in data odierna ed abroga le Ordinanze n°15/2005 e n°64/2007 citate in premessa.

Articolo 2

Il citato Regolamento non si applica alle unità navali appartenenti alle Amministrazioni militari e di Polizia che, per le operazioni di bunkeraggio, devono garantire equivalenti misure di prevenzione antincendio e antinquinamento, secondo propri regolamenti di servizio interni.

Articolo 3

I contravventori alle norme della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, sempreché il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato.

Articolo 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le norme contenute nella presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata mediante:

- trasmissione agli operatori/concessionari portuali e ceto peschereccio;
- inserimento nel sito web www.palinuro.guardiacostiera.it.

Palinuro, lì 19/05/2009

f.to
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Vittorio GIOVANNONE

REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO ALLE NAVI NEI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PALINURO

TITOLO I: BUNKERAGGIO AD UNITA' NAVALI A MEZZO DI DISTRIBUTORI FISSI IN BANCHINA

Articolo 1 – Prescrizioni generali

1. Il bunkeraggio a mezzo di distributori fissi in banchina può avvenire ad unità navali da traffico locale, da pesca e da diporto e può essere di prodotti liquidi con punto di infiammabilità, determinato con il sistema vaso chiuso, superiore o uguale a 60°C. I distributori automatici fissi, come definiti dal D.Lgs. n°32/1998, in data 11/02/1998, in possesso dei prescritti requisiti tecnici e delle previste autorizzazioni, possono erogare anche prodotti con punto di infiammabilità inferiore a 60°C.
2. Le operazioni, comprese quelle di rifornimento allo stesso distributore fisso, devono essere eseguite:
 - in assenza di avverse condizioni meteo marine, accompagnate da scariche atmosferiche;
 - con l'illuminazione non inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro e, se artificiale, l'impianto deve essere conforme alle vigenti normative.

Articolo 2 – Distributore fisso

1. L'esercizio di un distributore fisso per rifornimento di idrocarburi nei porti del circondario marittimo di Palinuro, può essere mantenuto da una società/ditta in possesso di apposita concessione rilasciata dalla Regione Campania o eventuale Ente locale delegato.
2. Per l'esercizio delle attività, anche ai fini della sicurezza marittima e della tutela dell'ambiente, il concessionario deve attenersi a quanto prescritto nel titolo concessorio, nel certificato prevenzioni incendi e nelle altre eventuali autorizzazioni. I distributori automatici devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero degli interni, in ottemperanza al titolo I, punto XVII, del D.M. 31/07/1934 e dei dispositivi per la captazione dei vapori di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16/05/1996, e successivo regolamento, recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori, n°76, in data 20/01/1999, dello stesso Dicastero di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute. Tutti i distributori devono essere, inoltre, provvisti di idonea cartellonistica indicante, in più lingue, i pericoli e le principali modalità per la conduzione delle operazioni di rifornimento, come ad esempio: "SPEGNERE I MOTORI DURANTE IL RIFORNIMENTO – VENTILARE IL VANO MOTORE/SERBATOI PRIMA DI AVVIARE IL MOTORE".
3. Il concessionario, durante le operazioni di bunkeraggio alle unità navali e di rifornimento allo stesso distributore fisso, deve:
 - impiegare manichette in perfette condizioni di impiego, conformi alle norme in vigore, collaudate, controllate, pressate e provviste dei previsti certificati che devono essere conservati anche in copia, presso il distributore stesso;
 - mantenere efficienti i mezzi antincendio prescritti dal certificato prevenzione incendi dei VV.FF. e tenere, pronti all'uso, n°1 estintore a CO2 da Kg. 5, n°1 estintore a polvere da Kg. 6 e n°2 secchi di sabbia;
 - mantenere, pronte all'uso, panne/fogli oleoassorbenti in grado di circoscrivere e ricoprire almeno lo spazio di mare compreso tra l'unità navale da rifornire e la banchina;
 - delimitare l'area interessata dal bunkeraggio o dal rifornimento, sistemando anche più cartelli recanti la scritta "BUNKERAGGIO/RIFORNIMENTO IN CORSO, VIETATO TRANSITARE, FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE";
 - effettuare continua vigilanza ai fini antincendio ed antinquinamento, vietando alle persone estranee di avvicinarsi al punto di erogazione;
 - sospendere immediatamente le operazioni nel caso di pericoli di incendi e di

inquinamenti o altri, informando immediatamente l'Autorità marittima.

Articolo 3 – Unità navali da rifornire

1. Le unità navali da rifornire devono mantenere i motori di propulsione spenti, così come ogni altro motore non dotato di parascintille allo scarico e non deve essere eseguita nessuna operazione che possa generare calore o scintille.
2. Il rifornimento deve essere effettuato con l'unità navale in banchina senza altro mezzo nautico affiancato.
3. Le unità navali da rifornire hanno l'obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore, dopo ogni operazione di rifornimento di benzina e prima di avviare il motore.
4. Durante il rifornimento, gli equipaggi dell'unità navali devono adoperarsi per evitare ogni pericolo di incendio e inquinamento, informando immediatamente l'Autorità marittima di ogni problema verificatosi.

TITOLO II: ALTRE TIPOLOGIE DI BUNKERAGGIO

Articolo 4 – Autorizzazione

1. Chiunque intenda effettuare operazioni di bunkeraggio a mezzo di autobotti o distributori mobili, nei porti del circondario marittimo di Palinuro, deve richiedere, utilizzando il modello in allegato, apposita autorizzazione all'Autorità marittima.

Articolo 5 – Prescrizioni generali

1. Il bunkeraggio a mezzo di autobotti o distributori mobili può avvenire ad unità navali da traffico locale, da pesca e da diporto e può essere di prodotti liquidi con punto di infiammabilità, determinato con il sistema vaso chiuso, superiore o uguale a 60°C.
2. Devono, altresì, essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - la quantità di prodotto erogabile non può essere superiore alle 30 tonnellate per ogni autobotte;
 - dopo aver effettuato il rifornimento, ciascuna autobotte deve uscire dal porto, ovvero i distributori mobili dovranno essere ricollocati nelle apposite aree di sosta autorizzate;
 - le autobotti, ovvero i distributori mobili dovranno essere in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili;
 - durante lo svolgimento delle operazioni, deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. Devono essere inoltre disponibili e pronte all'uso una riserva di sabbia, tutte le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti) e tutte le attrezzature antincendio;
 - durante le operazioni di rifornimento, in ore notturne, devono essere garantiti, nei punti di attacco delle manichette e lungo il percorso delle stesse, i valori di illuminazione di 10 lux;
 - le unità navali impegnate in operazioni di rifornimento devono tenere a riva il segnale "B" del Codice internazionale dei segnali, o una luce rossa per il periodo notturno;
 - tutti gli scarichi dei fuochi di bordo e dei motori devono essere provvisti di parascintille;
 - tra l'autobotte, ovvero distributore mobile, e l'unità navale dovrà essere stabilita la equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa;
 - nella zona interessata al rifornimento e per tutta la sua durata, non devono essere effettuati lavori con fiamme libere di qualsiasi natura o che generino comunque scintille o produzione di calore;
 - per tutta la durata del rifornimento, attorno alla nave e all'autobotte, ovvero al distributore mobile, per un raggio di 20 metri non devono essere presenti altri veicoli, unità navali o persone estranee. La zona interessata deve essere opportunamente transennata e segnalata con un cartello indicante "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE";

- nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento, devono essere collocati, a cura della ditta incaricata del rifornimento, due estintori a schiuma della capacità non inferiore a 10 litri ed un contenitore di sabbia con attrezzi per lo spandimento della stessa;
- il conducente dell'autobotte deve rimanere sempre presente sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza;
- le tubazioni di carico devono essere in ottimo stato e di caratteristiche conformi alle vigenti normative tecniche;
- l'autobotte deve essere munita di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore ed essere dotata di:
 - adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche;
 - pompa di tipo idoneo ed antideflagrante;
 - almeno n.2 estintori di tipo omologato;
- durante il rifornimento, l'unità navale deve sospendere ogni operazione di bordo;
- la distanza dell'autobotte dall'unità navale da rifornire deve essere non inferiore a 10 metri.

Articolo 6 – Servizio di vigilanza

1. Deve essere assicurato un apposito servizio di vigilanza a terra effettuato dai VV.FF., ovvero, in mancanza di disponibilità, da una Guardia fuochi, abilitata secondo le norme vigenti, con un numero massimo di tre unità e minimo di due. Per operazioni di particolare complessità, potranno essere adottati diversi criteri di composizione della squadra, sentita la Commissione locale ex articolo 48 reg. nav. mar..
2. Qualora il predetto servizio di vigilanza sia espletato dai VV.FF., la squadra deve essere dotata di automezzo antincendio e l'istanza formale deve essere inoltrata al relativo Comando provinciale con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data in cui il servizio dovrà essere espletato. In caso di mancata disponibilità, il citato Comando provinciale ne darà comunicazione entro le successive 24 ore all'Autorità marittima, che provvederà ad utilizzare, per lo stesso scopo, una Guardia fuochi abilitata secondo le norme vigenti. Detto servizio dovrà essere reso ai sensi del Decreto del Ministero degli interni n°261/1996, in data 22/02/1996, con relativo onere di spesa a carico del richiedente il servizio. Qualora il servizio di sorveglianza sia espletato da una Guardia fuochi abilitata, anche questa, quando il rifornimento è effettuato in banchine prive di impianto antincendio adeguato, deve essere dotata di motopompa antincendio fornita di manichette di idonea lunghezza con boccalini a pioggia e munita dell'attrezzatura e del materiale per l'erogazione di schiuma.

**ALLEGATO – richiesta di permesso per l'effettuazione di
operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte**

bollo

All' Autorità marittima di _____

Il sottoscritto _____, comandante dell'unità navale (nome e numero d'iscrizione) _____ ormeggiata alla banchina _____ del porto di _____.

CHIEDE

di effettuare il bunkeraggio di tonn. _____ di _____ a mezzo dell'autobotte targata _____ e dell'eventuale rimorchio targato _____, della Ditta _____ di _____, il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____.

DICHIARA

- di aver richiesto l'intervento della squadra dei VV.FF. al Comando provinciale di _____ a mezzo _____ (telefono, fax, telex), il giorno __/__/__ alle ore _____;
- di conoscere e di attenersi alla disciplina di cui al Regolamento approvato con l'Ordinanza n°23/2009, in data 19/05/2009, dell'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro;
- che i mezzi antincendio sono perfettamente efficienti e pronti all'uso;
- che è stato adottato ogni accorgimento per evitare lo sversamento in mare di combustibile;
- di aver predisposto un adeguato servizio antincendio ed antinquinamento con personale di bordo;
- di manlevare l'Autorità marittima da qualsiasi responsabilità per i danni che dovessero verificarsi per effetto della citata operazione di rifornimento.

Nomino _____ quale responsabile delle operazioni di bunkeraggio il Sig. _____, imbarcato sulla predetta unità con la qualifica di _____, li _____

(il comandante della nave)

Il sottoscritto _____, responsabile della predetta autobotte dichiara:

- la disponibilità di almeno n.2 estintori portatili in perfetta efficienza ed in corso di validità;
- la perfetta impermeabilità delle manichette;
- di conoscere e di attenersi alla disciplina di cui al Regolamento approvato con l'Ordinanza n°23/2009, in data 19/05/2009, dell'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro;

_____, li _____

(il conducente dell'autobotte)

RISERVATO ALLA SQUADRA DEI VIGILI DEL FUOCO

VISTO: disponibili per le operazioni di bunkeraggio.

I componenti la squadra

_____, li _____ ore _____

RISERVATO ALL'AUTORITA' MARITTIMA

Autorizzazione n. ____/____

VISTO: si autorizza il bunkeraggio, da effettuare osservando scrupolosamente le prescrizioni di cui al Regolamento approvato con l'Ordinanza n°23/2009, in data 19/05/2009, dell'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro.

_____, li _____

Per l'Autorità Marittima

PROSPETTO DATI AUTOMEZZI RIFORNITORI

Autobotte targata _____

Ultima verifica in data _____ scadente il _____

presso la Motorizzazione Civile di _____

Rimorchio targato (eventuale) _____

Ultima verifica in data _____ scadente il _____

presso la Motorizzazione Civile di _____

_____, li _____